

SCHEDE INFORMATIVE

Buon soggiorno in Ticino

La presente scheda informativa intende fornirvi alcune indicazioni utili circa la legislazione svizzera in materia di stranieri ai fini del vostro soggiorno nel nostro Paese. Per una convivenza pacifica della popolazione indigena e di quella straniera nel rispetto reciproco e in uno spirito di tolleranza sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione, è di grande importanza che ogni cittadino/a straniero/a partecipi alla vita economica, sociale e culturale della società svizzera.

La regolamentazione svizzera in materia di stranieri è basata sul principio «promuovere ed esigere»: le autorità assieme alle strutture ordinarie della società indigena promuovono e offrono misure integrative; la popolazione straniera si impegna ad acquisire le conoscenze linguistiche del luogo di soggiorno e a rispettare il sistema dei valori sociale e giuridico della Svizzera.

Il grado o il potenziale di integrazione di una persona straniera sono elementi di grande rilevanza per il rilascio, la durata di validità e la conservazione di un permesso di soggiorno.

Il rilascio e il rinnovo di un permesso, se necessario, possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione oppure il permesso può essere rilasciato o rinnovato gravato da specifiche condizioni.

Criteri di integrazione (artt. 58a LStrl¹ e 77a - 77e OASA²)

I cittadini stranieri contribuiscono alla loro integrazione rispettando la sicurezza e l'ordine pubblici, come pure i valori della Costituzione federale, apprendendo la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza e manifestando la volontà di partecipare alla vita economica nonché di acquisire una formazione.

Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici

La persona straniera:

- rispetta le leggi e le decisioni delle autorità;
- adempie i doveri di diritto pubblico (pagamento delle imposte, contributi sociali, ecc.) e di diritto privato (pagamento degli obblighi alimentari, dei premi di cassa malati, assenza di procedure esecutive e attestati di carenza di beni).

Rispetto dei valori della Costituzione federale

La persona straniera rispetta:

- i principi dello Stato di diritto e dell'ordinamento fondato sulla libertà e sulla democrazia della Svizzera;
- i diritti fondamentali, quali segnatamente la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza nonché la libertà di espressione;
- l'obbligo di frequentare la scuola dell'obbligo.

¹ Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20).

² Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

Apprendimento della lingua parlata nel luogo di soggiorno

- La persona straniera dimostra l'apprendimento della lingua producendo uno dei seguenti certificati attestante le pertinenti competenze linguistiche nell'idioma nazionale parlato nel luogo di soggiorno:
 - Certificato di conoscenza della Lingua Italiana CELI oppure Passaporto delle lingue fide; per maggiori informazioni consultare il Centro di consulenza e informazione (CCI), www.ti.ch/integrazione-stranieri, di-sis@ti.ch, oppure il Segretariato fide <https://www.fide-info.ch/it>, nonché la lista di titoli equivalenti giusta il sistema fide: https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fidelT08_ListaCertificazioniRiconosciute.
- Sono esentati dall'obbligo di dimostrare l'apprendimento della lingua parlata nel luogo di soggiorno, coloro che parlano e scrivono in italiano in quanto lingua madre³, che hanno frequentato almeno tre anni la scuola dell'obbligo in italiano oppure che hanno frequentato una formazione di livello secondario II o terziario in italiano, nonché le persone minori di 18 anni.
- Nel caso in cui il minore di 18 anni non rientri in alcuna situazione sopradescritta, lo stesso dovrà presentare una certificazione linguistica CELI, denominata "CELI adolescenti", al momento del rilascio del permesso di domicilio C.

Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

La persona straniera:

- è in grado di mantenere economicamente sé stesso e la sua famiglia con il proprio reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto (ad es. alimenti, prestazioni delle assicurazioni sociali). Di principio non fa quindi capo all'aiuto sociale;
- si impegna ad acquisire, tramite la frequenza di specifiche formazioni, le conoscenze e competenze professionali atte a promuovere in maniera durevole la futura capacità di mantenersi economicamente, rispettivamente volte a migliorare la propria collocabilità nel mercato del lavoro.

Circostanze personali che giustificano una deroga ai summenzionati criteri di integrazione (art. 77f OASA)

Nella valutazione dei criteri d'integrazione vanno debitamente considerate le circostanze personali della persona straniera che ostano a un maggiore o migliore adempimento, quali:

- una disabilità fisica, mentale o psichica;
- una malattia grave o cronica;
- altre gravi situazioni, quali grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere, essere uno lavoratore povero, adempiere obblighi assistenziali.

³ Per lingua materna s'intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegnamento formale. Vale a dire che l'italiano è stato appreso nell'infanzia dai genitori o dal contesto sociale immediato. La lingua materna è quella che una persona padroneggia perfettamente (in forma orale e scritta), usa correntemente per comunicare (lingua principale) e sente emozionalmente più vicina (cfr. Istruzioni SEM-LStrl, cap. 3.3.1.3). Tali circostanze devono essere sufficientemente comprovate tramite un puntuale scritto e della documentazione appropriata, oppure attraverso la procedura fide concernente la presentazione di un dossier di validazione. L'Ufficio della migrazione può richiedere ulteriori complementi nelle forme che ritiene più appropriate al fine di accertare se, nel caso concreto, l'italiano è da considerarsi lingua madre.

Conseguenze del mancato ossequio dei criteri d'integrazione

Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'autorità o un comportamento che denota lacune dal profilo dell'integrazione può portare al diniego, alla revoca e al mancato rinnovo di un permesso di dimora o di domicilio e precludere la possibilità del ricongiungimento familiare. Laddove è riscontrato un particolare bisogno di integrazione, il rilascio e il rinnovo del permesso può essere vincolato alla conclusione di un accordo di integrazione.

In caso di mancata integrazione il permesso di domicilio può essere revocato e sostituito con un permesso di dimora. In tal caso il permesso di domicilio può essere nuovamente rilasciato al più presto trascorsi 5 anni dalla commutazione, a condizione che la persona straniera sia ben integrata.

Ricongiungimento familiare

Un permesso conseguente al ricongiungimento familiare può essere negato/non rinnovato in particolare in caso di insufficienti conoscenze linguistiche da parte del coniuge dello straniero cui si ricongiunge (cfr. tabella), se la famiglia dipende dall'aiuto sociale, oppure se lo straniero titolare del permesso di soggiorno, cui il coniuge e i figli si ricongiungono, percepisce prestazioni complementari annue ai sensi della LPC o potrebbe percepirne in seguito al loro arrivo.

Campo di applicazione

Le presenti informazioni sono di carattere generale e giuridicamente non vincolanti per le singole fattispecie. Ogni caso deve infatti essere valutato tenuto conto delle relative circostanze concrete. Pertanto le condizioni di soggiorno possono anche variare da quanto qui esposto.

Per i cittadini UE/AELS che possono prevalersi dell'Accordo della libera circolazione delle persone, rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea del libero scambio, nonché per coloro che si ricongiungono con una persona svizzera, le presenti indicazioni valgono quali raccomandazioni. Fa invece eccezione quanto riguarda il rilascio del permesso di domicilio C (riservati i cittadini di Belgio, Paesi Bassi, Italia, Francia, Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Portogallo, Grecia e Principato del Liechtenstein) e la possibilità di commutare questo tipo di permesso in permesso di dimora B, qualora non fossero soddisfatti i criteri d'integrazione; misura questa applicabile a tutti i cittadini stranieri indipendentemente dal Paese di provenienza,

Offerte di servizi sul territorio e informazioni utili

Il **Centro di consulenza e informazione (CCI)** potrà orientare in merito alle offerte concernenti i corsi di lingua che permettono l'ottenimento dell'attestato conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI oppure Passaporto delle lingue *fide*) come pure in merito alle offerte di corsi d'integrazione rivolti ai nuovi arrivati o a coloro che ne abbiano necessità. La pubblicazione "**Ticino in breve**" scaricabile nel sito del Servizio per l'integrazione degli stranieri saprà fornire un'informazione generale e dettagliata sul Ticino e sulla Svizzera, essa è consultabile in varie lingue.

Contatti utili:

Servizio cantonale per l'integrazione degli stranieri,

Via C. Ghiringhelli 6, 6500 Bellinzona,
tel. +41 91 814 32 00,
e-mail: di-sis@ti.ch,
sito web: www.ti.ch/integrazione-stranieri

Acli Servizi Ticino

Sportello Lugano, via Simen 10; Sportello Locarno, via Angelo Nessi 22a
Tel. +41 91 923 66 46 (lun-mar)
e-mail: ast@acli.ch (lun-mer)
sito web: www.acli.ch

Segretariato *fide*

Funkstrasse 92, 3084 Wabern
tel. +41 31 351 12 12 (lunedì: 9.30-13.30, martedì: 14.00-17.00, mercoledì: 14.00-17.00)
Sito web: info@fide-info.ch

Sezione della popolazione,

contact center +41 91 814 55 00,
e-mail: di-sp.migrazione@ti.ch,
sito web <https://www4.ti.ch/di/spop/sezione/>

Scheda riassuntiva concernente le competenze linguistiche minime necessarie correlate alla tipologia di permesso per cittadini stranieri⁴

		Naturalizzazione	
		Domicilio anticipato* (rilascio dopo 5 anni, art. 62 OASA)	B1 orale A2 scritto
		Domicilio (rilascio ordinario dopo 10 anni, art. 60 OASA oppure dopo 5 anni giusta un accordo di domicilio ⁵ ; nuovo rilascio dopo assenza all'estero, art. 61 OASA; nuovo rilascio dopo 5 anni dalla commutazione, art. 61a OASA ; nuovo rilascio dopo 5 anni ai coniugi di stranieri titolari di un permesso C o di cittadini svizzeri, artt. 60 e 73b OASA)	B1 orale A1 scritto
Ricongiungimento familiare: ammissione provvisoria F (ricongiungimento familiare con stranieri titolari di un permesso F, art. 74a OASA)	Ricongiungimento familiare: permesso di dimora B⁶ (ricongiungimento familiare con stranieri titolari di un permesso B o C, art. 73a cpv.2 OASA oppure continuazione del soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare; art. 77 cpv. 4 OASA)	A2 orale A1 scritto	
A1 orale			

⁴ I ricongiungimenti familiari con cittadini svizzeri, con stranieri titolari di un permesso L o con cittadini UE/AELS titolari di un permesso B o C **non** necessitano della comprova delle conoscenze linguistiche per l'ottenimento dei permessi L e B. I figli minorenni sono esentati dal requisito linguistico. Per il rilascio del permesso C **tutti** devono certificare le conoscenze linguistiche.

⁵ Eccezione: rilascio dopo 5 anni senza esigenze circa la lingua per cittadini di: Belgio, Paesi Bassi, Italia, Francia, Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Portogallo, Grecia e Princ. del Liechtenstein.

⁶ Le conoscenze linguistiche per il rilascio del permesso di dimora B al di fuori del ricongiungimento familiare possono variare a dipendenza del settore d'impiego e nel rispetto delle deroghe previste dalla LStrI.